

RENDICONTO FINANZIARIO
art.2425/ter c.c.

RENDICONTO FINANZIARIO

Importi in Euro	2016	2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.328.217.387	1.020.888.701
Imposte sul reddito	28.206.617	25.641.811
Interessi passivi/(interessi attivi)	-163.171.033	-214.014.149
(Dividendi)	-112.933.779	-107.808.095
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-397.495.242	-223.919.539
Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	682.823.950	500.788.729
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamento ai fondi	9.521.172	42.185.876
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.475.286	3.314.862
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	165.894.232	8.763.662
Altre rettifiche per elementi non monetari	-68.741.922	231.749.465
Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	792.972.718	786.802.594
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) dei crediti vs iscritti	- 47.285.395	-56.645.390
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	2.464.093	-77.453
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	- 9.199.837	-24.400.773
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	12.111.035	5.605.304
Altre variazioni del capitale circolante netto	20.510.963	34.206.817
Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	771.573.577	745.491.099
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	126.925.880	158.531.495
Spese varie pagate sui conti di gestione	- 11.732.582	- 9.274.928
(Imposte sul reddito pagate)	- 22.657.639	- 23.059.257
Dividendi incassati	111.390.905	85.197.064
(Utilizzo dei fondi)	- 26.903.881	- 6.279.353
Flusso finanziario dopo le altre rettifiche		
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	948.596.260	950.606.120
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	- 8.183.659	- 7.066.813
Prezzo di realizzo disinvestimenti	181.899.741	159.386.023
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	- 446.445	- 489.991
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	- 418.181.079	- 405.422.526
Prezzo di realizzo disinvestimenti	901.516.738	1.260.679.291
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	- 1.771.834.032	- 5.530.391.797
Prezzo di realizzo disinvestimenti	299.113.601	3.300.585.563
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	- 816.115.135	- 1.222.720.250

Importi in Euro	2016	2015
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi	-	-
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	3.166.546	- 2.621.257
Accensione finanziamenti	- 23.151.000	- 8.391.930
Rimborso finanziamenti	150.308.000	5.009.305
Mezzi propri	-	-
Aumento di capitale a pagamento	-	-
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	130.323.546	- 6.003.882
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide compresi i conti di gestione del patrimonio mobiliare (A ± B ± C)	262.804.671	- 278.118.012
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	- 78.985.508	87.604.135
Disponibilità liquide al 1° gennaio	504.667.908	695.181.785
Disponibilità liquide al 31 dicembre	688.487.071	504.667.908

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

Struttura del Bilancio di esercizio

Il Bilancio Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il “Decreto”), interpretata ed intergata dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) in vigore dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal primo gennaio 2016. In merito si precisa che nel corso del 2016 sono stati modificati e aggiornati molteplici principi contabili nell’ambito del processo di revisione avviato dall’OIC a seguito dell’avvenuto recepimento nella normativa nazionale, tramite il Decreto, della Direttiva 2013/34/UE (c.d. “Direttiva Accounting”).

Di seguito si elencano i principi in vigore che sono stati oggetto di revisione o che sono stati introdotti ex-novo da parte dell’OIC e che risultano applicabili al presente bilancio:

#	Titolo	#	Titolo
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle imm.ni materiali e immateriali	OIC 20	Titoli di debito
OIC 10	Rendiconto Finanziario	OIC 21	Partecipazioni
OIC 12	Composizione e schemi di bilancio	OIC 23	Lavori in corso su ordinazione
OIC 13	Rimanenze	OIC 24	Immobilizzazioni immateriali
OIC 14	Disponibilità liquide	OIC 25	Imposte sul reddito
OIC 15	Crediti	OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 16	Immobilizzazioni materiali	OIC 28	Patrimonio netto
OIC 17	Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto	OIC 29	Cambiamenti di principi, di stime, correzione di errori, ...
OIC 18	Ratei e risconti	OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto
OIC 19	Debiti	OIC 32	Strumenti finanziari derivati

Non sono più applicabili, in quanto abrogati, l’OIC 3 “Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione” e l’OIC 22 “Conti d’ordine”.

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile), dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto, conforme all’art. 2425-ter del Codice Civile, è presentato secondo le disposizioni del principio contabile OIC 10) e dalla presente Nota

Integrativa, redatta secondo quanto disciplinato dagli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile.

La Nota Integrativa che segue analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni complementari ritenute necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati.

Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, previste dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile e nel Rendiconto Finanziario presentato in conformità al principio contabile OIC 10, si intendono a saldo zero. La facoltà di non indicare tale voci si intende relativa al solo caso in cui le stesse abbiano un importo pari a zero sia nell'esercizio in corso sia nell'esercizio precedente.

Per quanto concerne le informazioni aggiuntive sulla situazione della Fondazione e sull'andamento e sul risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai contributi, ai ricavi e agli investimenti, nonché per una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la Fondazione è esposta, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

A garanzia dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente è da evidenziare prevalentemente il rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 509 del 30/6/1994 relativamente alla previsione della riserva legale. In particolare, la riserva legale risulta superiore alle 5 annualità delle pensioni in essere al 31/12/1994 (in conformità con quanto disposto dall'art. 1, 4° comma lettera c, del Decreto Legislativo n. 509 del 30/6/1994 e successive integrazioni).

La presente nota integrativa espone:

- Criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio d'esercizio;
- Analisi e note di commento delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci dello Stato Patrimoniale;
- Analisi delle voci del Conto Economico;
- Altre informazioni.

Postulati e principi di redazione del bilancio

In aderenza al disposto dell'art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del Bilancio Consuntivo si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e del risultato economico dell'esercizio.

La rilevazione, valutazione, presentazione e informativa delle voci può differire da quanto disciplinato dalle disposizioni di legge sul bilancio nei casi in cui la loro mancata osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e del risultato economico dell'esercizio. A tal fine un'informazione si considera rilevante, sulla base di aspetti qualitativi e/o quantitativi, quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio

della Fondazione. Ulteriori criteri specifici adottati per declinare il concetto di irrilevanza sono indicati in corrispondenza delle singole voci di bilancio quando interessate dalla sua applicazione. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.

Si sono inoltre osservati i principi statuiti dall'art. 2423-bis del Codice Civile come di seguito illustrato.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Per ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni accadimento aziendale, è stata pertanto identificata la sostanza dello stesso qualunque sia la sua origine ed è stata valutata l'eventuale interdipendenza di più contratti facenti parte di operazioni complesse.

Gli utili indicati in Bilancio sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. I proventi e gli oneri indicati sono quelli di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la data di chiusura dello stesso. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati ed iscritti separatamente.

A norma dell'art. 2423-ter, comma 5, del Codice Civile, per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Qualora le voci non siano comparabili, quelle dell'esercizio precedente sono opportunamente adattate e la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella presente Nota Integrativa.

A norma dell'art. 2423-ter, comma 2, del Codice Civile, le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e del risultato economico dell'esercizio o quando favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la Nota Integrativa contiene distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Il Bilancio e tutti i valori di commento e dei prospetti della presente Nota Integrativa sono espressi in unità di Euro.

Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e delle connesse voci di Conto Economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell'art. 2427, comma 2, del Codice Civile.

Revisione del bilancio di esercizio

A norma del Decreto Legislativo n. 509 del 30/6/1994 il bilancio d'esercizio è sottoposto a revisione contabile e certificazione obbligatoria. In esecuzione della determina n.125 del 19/12/2016, è stata aggiudicata la gara effettuata ai sensi del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di revisione contabile e certificazione dei bilanci consuntivi per il triennio 2016/2018 alla Società EY S.p.A..

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

I criteri di valutazione delle varie voci di bilancio sono conformi a quelli stabiliti dall'art. 2426 del Codice Civile e dai principi contabili di riferimento. Tra i postulati di bilancio vi è anche la continuità con l'esercizio precedente nell'applicazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio.

Peraltro le novellate norme di legge ed i singoli principi contabili hanno previsto regole di transizione ai nuovi criteri di valutazione che consentono alle aziende di operare alcune scelte in merito alla loro applicabilità nel primo esercizio di adozione ed in quelli successivi.

Nel presente Bilancio il postulato sopra citato è venuto meno con riferimento a quelle voci che sono state impattate dalle modifiche al quadro normativo illustrate nella sezione "Introduzione", siano esse dettate dalla legge, siano esse dovute alle scelte operate secondo la previsione normativa ed i principi di riferimento.

I più significativi criteri di valutazione e regole di prima applicazione adottati sono di seguito illustrati, con specifica indicazione delle scelte operate tra più alternative contabili qualora consentite dal legislatore.

ATTIVO

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Immobilizzazioni in corso e acconti e software di proprietà

I beni immateriali sono rilevati nell'attivo patrimoniale quando sono individualmente identificabili ed il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità. Essi sono iscritti al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni. Le immobilizzazioni sono ammortizzate sistematicamente sulla base della loro prevista utilità futura.

La Fondazione valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore e se tali indicatori dovessero sussistere, procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 3, del Codice Civile, qualora la stessa risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile. Si rimanda al successivo

paragrafo “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

Per quanto concerne i software acquisiti a titolo di godimento in licenza d'uso l'ammortamento è effettuato a quote costanti per un periodo ritenuto rappresentativo della vita utile dei beni considerati. L'aliquota di ammortamento applicata è del 33%.

B) II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto effettivamente sostenuto per l'acquisizione o la produzione del bene e sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici, che coincide normalmente con il trasferimento del titolo di proprietà. Tale costo comprende il costo d'acquisto, i costi accessori d'acquisto e tutti i costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie affinché costituisca un bene duraturo per la Fondazione. Il costo di produzione comprende i costi diretti (materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso.

Le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.

La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione stimata.

Il valore iniziale da ammortizzare, inizialmente stimato nel momento della redazione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobilizzazioni simili sia per caratteristiche tecniche sia per processo di utilizzazione cui sono state sottoposte, viene rivisto periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia ancora valida. Tale valore viene considerato al netto dei presumibili costi di rimozione. Se il costo di rimozione eccede il prezzo di realizzo, l'eccedenza è accantonata lungo la vita utile del cespite iscrivendo, pro quota, un fondo di ripristino e bonifica o altro fondo analogo.

Non si tiene conto del valore di realizzo quando lo stesso è ritenuto esiguo rispetto al valore da ammortizzare.

Se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l'ammortamento di tali componenti viene calcolato separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia significativo o praticabile.

Le aliquote applicate, invariate rispetto al precedente esercizio, corrispondono ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/88 del Ministero delle Finanze nella sezione "altre attività".

Fabbricati:

A seguito della privatizzazione dell'Ente, nel 1997 il valore degli immobili venne rideterminato secondo i seguenti criteri:

- per gli immobili all'epoca accatastati, secondo la rendita attribuita;
- per gli immobili all'epoca non accatastati, secondo il valore definito ai fini dell'ultima rivalutazione di legge (n. 413 del 1991) adeguato in base agli indici Istat;
- per gli immobili non accatastati all'epoca, di più recente acquisizione, al valore di acquisto incrementato delle migliorie effettuate nei singoli anni.

I fabbricati ad uso della Fondazione sono ammortizzati con l'aliquota del 3% annuo.

Per i fabbricati ad uso di terzi, l'Ente non procede ad alcun ammortamento in quanto il patrimonio immobiliare rappresenta l'investimento effettuato dalla Fondazione per far fronte ai propri impegni istituzionali e di conseguenza, relativamente a tali immobilizzazioni, vengono imputate al Conto Economico dell'esercizio tutte le spese di manutenzione di natura ordinaria e straordinaria. Tale comportamento è confortato anche dal novato OIC n. 16. Più precisamente, al par. 59 è riportato: "*I fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari, effettuato da parte della società in base a libere determinazioni degli organi aziendali competenti, non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile; se sono ammortizzati, il loro piano di ammortamento risponde alle medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali.*".

Per i motivi sopra citati e ad esclusione di quanto evidenziato nel paragrafo "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali", si è provveduto all'iscrizione di un fondo di svalutazione per gli immobili in argomento che rappresenta il risultato del confronto effettuato tra il valore iscritto in bilancio e quello di presumibile realizzo ottenuto con riferimento ai prezzi delle unità immobiliari riportati dall'Annuario Immobiliare edito da Nomisma. Il parametro adottato per il valore commerciale, per gli immobili ad uso abitativo, è stato decurtato del 30% in considerazione del loro stato di occupato.

Per ciò che concerne gli immobili a destinazione alberghiera, i criteri utilizzati sono i seguenti:

- Alberghi ubicati a Milano e Roma: per tali fabbricati si procede ad una svalutazione allorquando il valore di presumibile realizzo derivante dai prezzi dell'Annuario Immobiliare subisca una riduzione superiore al 25% del costo storico negli ultimi tre esercizi. Tale parametro è omogeneo a quello già adottato negli esercizi precedenti per la valutazione delle quote detenute presso i fondi immobiliari;

- Alberghi ubicati in località extra-urbane: per tali fabbricati, in via prudenziale, si mantiene il criterio della decurtazione del 40% del valore di presumibile realizzo derivante dai prezzi dell'Annuario Immobiliare;

Per gli immobili, invece, che sono ritenuti non assimilabili ad altri (per caratteristiche intrinseche, posizione, struttura) ci si avvale, laddove ne ricorrano le condizioni, di perizia giurata di esperto indipendente appositamente nominato dall'Ente. Con riferimento agli immobili per i quali il confronto con il valore commerciale rileva uno scostamento di oltre il 10% del valore di bilancio, viene accantonato al fondo l'importo dello scostamento eccedente il suddetto 10%. Inoltre, viene imputata al fondo l'intera differenza tra il valore iscritto in bilancio e quello commerciale, determinato sulla base di risultanze di specifica perizia di stima ove presente.

Terreni

Sono iscritti al costo di acquisto e non sono ammortizzati in quanto l'utilità non si esaurisce con il trascorrere del tempo.

Mobili e macchine da ufficio, impianti macchinari e attrezzature, automezzi

Tale voce accoglie gli investimenti effettuati al valore di costo comprensivo degli oneri accessori e ammortizzati sulla base delle seguenti aliquote:

- mobili e macchine d'ufficio 12%
- impianti macchinari e attrezzature 20%
- automezzi 25%.

Immobilizzazioni in corso e acconti

La voce accoglie gli interventi di miglioria in corso sui fabbricati ad uso della Fondazione e di terzi che verranno portati ad incremento dei cespiti a conclusione di dette opere.

Svalutazione per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali

Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, vengono contabilizzate secondo quanto prescritto dal Principio Contabile OIC 9.

Ad ogni data di riferimento del bilancio si valuta se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, si procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione.

In particolare, se il valore recuperabile di un'immobilizzazione (ossia il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo valore equo) è inferiore al suo valore contabile, l'immobilizzazione viene rilevata a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore ed è rilevata nel conto economico nella voce B) 10c.

La Fondazione, al fine di valutare se un'attività ha subito una perdita durevole di valore, verifica, come minimo, l'esistenza dei seguenti indicatori:

- se il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
- se durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
- se nel corso dell'esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riducano il valore recuperabile;
- se il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro fair value stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
- se l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
- se si registra un periodo rilevante e prolungato di sfittanza;
- se l'immobile non è stato oggetto di manutenzioni straordinarie a salvaguardia della utilizzabilità.

Il Valore recuperabile dell'immobilizzazione viene generalmente determinato attraverso i metodi più utilizzati nella prassi valutativa (i.e. Discounted Cash Flow –

attualizzazione dei flussi di cassa prospettici). In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile.

Il ripristino di valore avviene nel caso in cui vengono meno i motivi che avevano generato la svalutazione per perdite durevoli di valore e si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale sono iscritti tra le immobilizzazioni. Ai fini di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa vengono considerate, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo. Con delibera del 30/11/2007, il Consiglio di Amministrazione ha modificato i criteri della classificazione dei titoli iscritti in bilancio, inserendo nella classe delle attività finanziarie immobilizzate tutti i titoli obbligazionari acquisiti direttamente dall'Ente in quanto destinati ad essere conservati fino alla loro naturale scadenza, salvo quelli sottoscritti per un utilizzo a breve della liquidità disponibile. Non appartengono comunque a questa categoria i titoli acquistati o sottoscritti nell'ambito delle gestioni patrimoniali mobiliari affidate a terzi. Laddove per il titolo è prevista contrattualmente la scadenza entro un periodo non superiore ai 12 mesi dall'approvazione del Bilancio, è prevista la riclassifica dello stesso tra i titoli non immobilizzati col fine di valutare la posizione al minore tra il costo ed il valore di presumibile realizzo desumibile dal mercato al fine di rendere la valutazione più oggettiva in vista del rimborso. Difatti, per i titoli in parola, l'ammontare della restituzione a scadenza è legata a valori ancorati ad indici di mercato.

I titoli sono iscritti al costo d'acquisto comprensivo degli oneri accessori. Alla data di chiusura dell'esercizio quelli che risultano durevolmente di valore inferiore a quello del costo esprimono tale minor valore nella voce "Fondo oscillazione valori mobiliari".

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2012, allo scopo di rappresentare la valorizzazione del portafoglio mobiliare immobilizzato e più precisamente il comparto dei "titoli obbligazionari strutturati" nella sua evoluzione nel triennio 2009/2011, è stato deliberato di adottare un criterio univoco da applicare per la svalutazione di tutti gli strumenti suindicati. A tal fine, per rettificare il costo dei titoli tramite l'accantonamento al Fondo Oscillazione, si è ritenuto opportuno utilizzare il concetto di "perdita durevole" per tutti quei titoli che presentano un valore di mercato inferiore al costo nell'ultimo triennio compreso l'esercizio 2016 e che al 31 dicembre 2016 presentano una minusvalenza da valutazione superiore al 40% rispetto ai valori di mercato comunicati dalle banche emittenti. Con successiva delibera del 10 maggio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha individuato il criterio più adeguato e prudenziale per considerare una ripresa di valore, tale da poter permettere l'uscita dal Fondo per quei

titoli oggetto di accantonamento negli esercizi precedenti che abbiano ripreso valore, evitando peraltro eccessiva volatilità nei valori iscritti in bilancio.

Il criterio in discorso adotta come parametro di riferimento, una ripresa di valore non inferiore al 20% rispetto al limite del 40% (calcolata sul costo).

Gli altri investimenti, rappresentati da polizze assicurative, sono iscritti al valore di capitalizzazione della polizza alla fine dell'esercizio.

Partecipazioni in imprese controllate

In questa voce sono riclassificate le partecipazioni in Fondazione nelle quali la Fondazione ha il controllo sulla gestione ed il potere di determinare le politiche finanziarie ed operative valutate con il metodo del patrimonio netto in ossequio a quanto previsto dall'art. 2426 comma 4 del Codice Civile, riflettendo nel bilancio dell'Ente i risultati consuntivati di ogni singolo esercizio delle Fondazione possedute.

Partecipazioni in altre imprese

In questa voce sono classificate le altre partecipazioni non totalitarie e quelle in "fondi e Fondazione immobiliari" detenute a titolo di investimento per le quali non si ha potere di determinare le politiche finanziarie ed operative. A differenza delle partecipazioni in imprese controllate per le quali la Fondazione, quale soggetto economico con potere di determinare politiche finanziarie, ha l'obbligo di allegare il bilancio consuntivo (così come avviene per le controllate), per le partecipazioni in fondi immobiliari lo stesso obbligo non sussiste poiché le politiche di gestione del fondo sono esercitate dalla SGR e non dal sottoscrittore delle quote del fondo ancorché in forma totalitaria. Le partecipazioni sono iscritte al costo, prudenzialmente rettificata dalle eventuali perdite durevoli di valore che emergono dai bilanci delle Società partecipate; per le partecipazioni in fondi di private equity attraverso il "Fondo svalutazione partecipazioni", mentre per le partecipazioni in Società e Fondi Immobiliari la potenziale svalutazione viene contabilizzata attraverso il metodo diretto. In questi casi, il concetto di perdita durevole, non può che tener conto della particolarità di detti investimenti. Il focus, come anticipato, non può che essere incentrato sull'analisi dei rendiconti annuali redatti dai fondi e sul relativo Net Asset Value (NAV) contestualizzato giocoforza nel momento del ciclo di vita del fondo stesso. L'aspetto qualitativo appena citato è considerato se e solo se il NAV del fondo dell'ultimo triennio abbia subito un decremento almeno pari al 25% del valore di carico della partecipazione. In definitiva, dunque, si procede alla svalutazione per perdita durevole di valore se: a) il NAV dell'ultimo triennio (o biennio se sottoscritto da meno di 3 anni) si decrementa per un valore almeno pari al 25% del valore di carico; b) dall'analisi critica dei rendiconti emergono difficoltà nel recupero dell'investimento (i.e. crollo della valutazione degli immobili, eccessivo utilizzo della leva finanziaria, investimenti in aziende in difficoltà, ristrutturazioni del fondo in atto, ecc.)